

Ministero dell'Interno

Signori Deputati

Ho l'onore di presentare, Signori Deputati, alle vostre deliberazioni un progetto di legge adottato dal Senato del Regno nella tornata del 30 Gennaio ultimo scorso portante alcune modificazioni alle antiche leggi sulle opere pie, e l'estensione di esse alla Sardegna.

Questo progetto è lo stesso che veniva in due distinte parti, però, già sottoposto nella precedente legislatura all'esame di questo Parlamento nelle tornate dell'1. e 8. Novembre 1819, coll'aggiunta però di alcune altre modificazioni erede indispensabili per il più regolare e buon andamento di quell'importantissimo ramo di servizio.

La riunione di questi due progetti in un solo corpo di legge si ravvisa molto opportuna, e ad un tempo più consona al loro scopo che in sostanza è identico.

C

Non parlo della necessità di estendere
alla Sardegna le leggi vigenti nel
Continente sulle opere pie, essendo questa
una conseguenza della fusione degli statuti
di quell'Isola con quei del Continente,
essa già proclamata coll'approvazione
nell'ultima sessione di quella legge
la quale non poté essere mandata ad
effetto, stante un emendamento introdotto
da questa Camera sulle Corporazioni
religiose e che ne richiedeva la riproduzione
al Senato, e l'arguire di una tale
disposizione è bastantemente conosciuto.

Diro solo poche parole in proposito
delle modificazioni al disposto dal
Regio Decreto 24 Dicembre 1836.

L'articolo 1.^o del progetto di legge porta
l'abolizione delle misure eccezionali che occorrono
agli Istituti di Carità retti nella parte
economica da Corporazioni religiose; quegli
della Città di Torino, Chamberì, e Genova,
e quegli ancora posti sotto l'immediata
protezione del Re.

Ne tutti sono noti gli inconvenienti
che ne risultano da simili parziali
privilegi, ed è quindi nello scopo di farli
cessare, ed assoggettarli a Corpi amministrati

ad eguali misura. Accende il disposto
del suddetto 1° articolo di legge.

Si propone in seguito che siano approvati
dagli Intendenti Generali la Direzione e Bilancio
ed i Conti degli Istituti, le cui escrete
(ordinarie) non eccedano le lire 1000; l'importan-
za tale competenza era ristretta a L. 2000 e
siffatta ampliazione viene consigliata dalla
maggiore conoscenza che hanno gli
amministratori provinciali dei bisogni
e delle esigenze di simili istituti, e della
minore importanza dei medesimi; e per
rendere più libero ed indipendente l'Intendente
Generale nell'approvazione dei conti, si è
stabilito che alle Commissioni provinciali
di liquidazione intervenga in sua vece
il Consigliere d'Intendenza più anziano.

Ne sarebbe il caso di fermare l'attenzione
di loro Signori sull'abolizione delle
Congregazioni generali e provinciali di Carità,
essendo questi Corpi da più anni di
nessun effetto, anzi di aggravio al R. Erario.
Per la Sarvequa poi le suddette disposizioni
ed ampliazioni si è dichiarato che avranno
solo effetto dopo il decorso di tre anni
in vista che l'azione diretta del Ministero
nell'organizzazione di quelle opere pie
e nell'applicazione delle nuove leggi

si considera indispensabile per vincere gli
ostacoli che non si mancherà pur troppo
d'incontrare nell'esecuzione della stessa
legge, e che saranno forse maggiori ancora
di quelli sentiti nel Piemonte.

Queste sono in breve i motivi sui quali
io appoggio la suddetta proposta di legge
che sottopongo alla discussione di questo
Parlamento, e che per la sua natura semplice
ed importante ad un tempo, prego sia dichiarata
d'urgenza, onde avere così il tempo necessario,
per i molti preliminari incumbenti
da praticarsi, ~~di farla~~ ~~in grado~~ di metterla
in esecuzione al 1.º Settembre corrente anno
come è prescritto dall'art. 6.

Prop. 118
N.º 311

Progetto di legge
adottato dall'Assemblea del Regno il 20 Gennaio 1880
e presentato dal Ministro dell'Interno
alla Camera dei Deputati
nella tornata del 14 febbrajo 1880

Disposizioni interne alle Opere pie

Senato del Regno

Progetto di legge

portante alcune modificazioni alle antiche leggi sulle opere
pie e l'estensione di esse alla Sardegna

adottato dalla Camera dei Senatori nella tornata

del 30 gennaio 1850

Art. 1^{mo}

Sono abolite le disposizioni eccezionali sancite nel Regio Editto del 26
dicembre 1836 a favore:

1^{mo} Degli Istituti di carità e beneficenza retti ed
amministrati nella parte economica da corporazioni religiose.

2^{do} Degli Istituti delle città di Torino, Chamberì e
Genova.

3^o Di quelli posti sotto l'immediata protezione
del Re.

Art. 2^{do}

Saranno approvati dagli Intendenti generali i bilanci ed i conti degli
Istituti le cui entrate ordinarie non eccedono le lire 10000,
e s'intenderà applicabile ai medesimi il disposto dagli arti-
coli 2, 3 e 4 delle Regie Patenti del 13 Dicembre 1848.

Art. 3^o

Nei capoluoghi delle divisioni amministrative gli Intendenti generali
ceperanno di per parte delle Commissioni provinciali, e se
sarà invece membro il consigliere di Intendenza più anziano.

Art. 11.

Saranno abolite le giunte provinciali per la verificazione dei conti stabilite nelle città di Torino, Genova e Chamberì, la congregazione generalissima e le congregazioni generali provinciali di Carità.

Il numero dei membri delle Commissioni stabilite nelle dette città per la verificazione dei conti potrà essere aumentato per i Decreti Reali.

Art. 12.

Saranno pubblicate nell'isola di Sardegna per avervi forza di legge colle modificazioni risultanti dalla presente.

1.^o La Regia Decretazione sugli Istituti più del 21 Dicembre 1836.

2.^o Il Manifesto camerale dell'11 Marzo 1837.

3.^o Le Regie Patenti del 18 Settembre 1838.

4.^o Le Regie Patenti del 13 Dicembre 1840.

5.^o Il Regio Decreto dell'8 Luglio 1847.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge saranno esecutorie a partire dal 1.^o Settembre 1850.

Dalla stessa epoca saranno abolite nell'Isola di Sardegna tutte le leggi ed i regolamenti colà vigenti riguardo all'Amministrazione delle Opere pie laicali ed a quelle miste per la parte laicale, e s'intenderanno soppressi il Consiglio generale di Carità di Cagliari e i consigli provinciali stabilite colla Carta Reale del 17 giugno 1837.

Le disposizioni dell'art. 2.^o avranno effetto in Sardegna solo dopo un triennio dalla stessa data.

Art. 4.^o

1.^o Saranno fatti con Decreti Reali previo il parere del Consiglio di Stato i regolamenti e le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Il Presidente del Senato del Regno
Manno